

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

MICHIELON. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Per sapere — premesso che:

secondo quanto riportato dal quotidiano *Il Giornale* di sabato 15 febbraio 1997, lo Stato spende cento miliardi l'anno per liquidare gli enti inutili soppressi;

ad occuparsi della loro definitiva eliminazione, infatti, provvede l'Iged (Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti), un ufficio del ministero del tesoro con circa trecento dipendenti, per mantenere il quale lo Stato ogni anno spende appunto cento miliardi;

stando sempre all'articolo di giornale, sono ben quattrocentosessanta gli enti inutili soppressi solo virtualmente, nel senso che sono ancora in via di liquidazione;

il primato di longevità è detenuto dall'Unione edilizia nazionale, una sorta di cassa per i proprietari di immobili danneggiati da calamità naturali, in particolare terremoti. L'ente fu soppresso con regio decreto-legge 24 settembre 1923, firmato dal re Vittorio Emanuele III e dall'allora capo del Governo Benito Mussolini, e la liquidazione venne affidata al ministero dei lavori pubblici. Nel 1966 le lungaggini burocratiche spinsero il Governo a trasferire le competenze dal ministero dei lavori pubblici al ministero del tesoro e per il solo trasferimento trascorsero quattro anni. Ad oggi, a settantaquattro anni dalla soppressione, sembra non si sia ancora giunti alla liquidazione definitiva dell'ente perché non si riescono a vendere due pezzi di terra —

se quanto riportato dall'articolo citato corrisponda al vero;

in caso di risposta affermativa, quale sia il reale costo sostenuto dallo Stato per la liquidazione degli enti inutili soppressi, quali e quanti siano gli enti soppressi non ancora liquidati definitivamente, nonché il numero dei dipendenti che tuttora operano presso ciascun ente;

se l'entità del danno per l'erario sia mai stata rilevata dalla Corte dei conti nella relazione annuale;

quali problemi di carattere burocratico e non impediscano di concludere detta attività;

se siano stati individuati o sia possibile individuare i responsabili della vicenda;

se sia stata prefissata una data entro la quale portare a termine l'operazione di liquidazione. (5-01681)

CENTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

da notizie di agenzia (Ansa, 19 febbraio 1997) risulta essere stato sospeso un processo a Busto Arsizio (Varese) a causa di una violenta lite tra un imputato detenuto ed una guardia carceraria;

il detenuto, Franco Ventura, è arrivato nell'aula del tribunale con il volto tumefatto e, in seguito alle domande del presidente del collegio giudicante, è emerso appunto che il giovane era stato vittima di una collutazione con una guardia carceraria a causa di un suo ritardo alla presentazione all'ufficio matricole;

l'avvocato del detenuto ha chiesto ed ottenuto dal presidente un'immediata visita medica. Il medico ha riscontrato la presenza di nausea e capogiri ed ha consigliato il ricovero nel reparto di neurologia dell'ospedale cittadino, per consentire ulteriori accertamenti da parte dei sanitari —

se non intenda accertarsi della verità dei fatti e quali iniziative intenda prendere

di fronte ad un episodio così increscioso, che conferma quanto sia difficilmente gestibile il rapporto dei detenuti con le guardie carcerarie. (5-01682)

MICHIELON, LEMBO e APOLLONI. — *Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

con la legge 29 dicembre 1993, n. 580, all'articolo 8, comma 1, è stato istituito, in applicazione dell'articolo 2188 del codice civile, presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, il registro d'impresa per gli agricoltori;

alla scadenza del 31 ottobre 1996, soltanto ottocentomila imprese, su tremilioni stimate, si erano iscritte, e tra le regioni con il minor numero di iscrizioni detiene il primato la Puglia, con una percentuale di pratiche definite del 38 per cento, seguita dalla Sicilia (63 per cento) e dalla Sardegna e Campania (ambedue con il 70 per cento);

con decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, il termine per l'iscrizione delle imprese agricole e delle società semplici presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è stato prorogato sino al 31 dicembre 1996;

con il medesimo provvedimento è stato previsto che nelle province autonome di Trento e di Bolzano alla registrazione delle singole aziende agricole presso le camere di commercio « si può provvedere d'ufficio su iniziativa dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura in base alle risultanze degli schedari ufficiali dei masi tenuti dall'assessorato per l'agricoltura »;

con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, provvedimento « collegato » alla legge finanziaria per il 1997, all'articolo 2, comma 177, è stato imposto alle aziende pubbliche l'accertamento della qualifica dell'attività di impresa sulla base delle iscrizioni nel registro di impresa di cui al citato articolo

8 della legge n. 580 del 1993, ai fini dell'accesso degli esercenti attività agricola alle agevolazioni fiscali sul carburante agricolo ovvero ai contributi previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario;

nel Veneto, però, la regione consegna i buoni riservandosi poi la verifica delle iscrizioni perché i terminali delle Cciaa non si collegano con quelli della regione;

in realtà, il decreto ministeriale 6 agosto 1963, che disciplina la concessione dell'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrainposta di confine sulla benzina, sul petrolio, sugli olii da gas e sui residui della lavorazione destinati all'azionamento delle macchine agricole, non richiede espressamente la qualifica di impresa agricola. Tuttavia gli uffici periferici dell'Uma, ai fini della concessione di dette agevolazioni fiscali, fino al 31 dicembre 1996 non accertavano la qualifica di impresa agricola per i richiedenti, mentre, a far data dal 1° gennaio 1997, prima di concedere tali agevolazioni richiedono l'iscrizione nel registro d'impresa di cui all'articolo 8 della legge n. 580 del 1993;

anche l'Inps ora richiede l'iscrizione nel registro di impresa ai fini dell'erogazione delle pensioni di anzianità. Inoltre, sembra che anche il contributo Aima per i seminativi 1997 non sarà erogato se non si è iscritti, sebbene l'Aima abbia chiarito che non serve l'iscrizione;

c'è inoltre il problema del canone telefonico, da convertire da tariffa abitazione a categoria affari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1988 regolamento di servizio Sip-Telecom;

con parere del Ministero dell'industria, commercio e artigianato (protocollo n. 490237 del 28 novembre 1996) veniva chiarito che un imprenditore non a titolo principale non è obbligato alla iscrizione nel registro di impresa;

la confusione normativa ha fatto sì che numerosi piccoli operatori agricoli non

si iscrivessero al registro di impresa entro i termini di cui alla predetta legge n. 642 del 1996 —:

se non ritengano opportuno adoperarsi perché sia prorogato il termine del 31 dicembre 1996 per l'iscrizione al registro di impresa di cui alla legge n. 642 del 1996, fissandolo possibilmente al 30 aprile 1997, così da farlo coincidere con la scadenza delle domande Aima per il 1997, considerato che gli operatori agricoli che non si sono ancora iscritti non solo sono soggetti

a multa per tardiva iscrizione, ma altresì penalizzati dalla mancata concessione delle agevolazioni fiscali;

quale sia l'opinione dei Ministri interrogati in merito all'eventualità di esonerare dall'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese agli operatori agricoli il cui volume di affari annuo, ai fini Iva, sia inferiore a venti milioni di lire, fermo restando, però, che ciò non deve costituire un'ulteriore agevolazione per il sud a svantaggio degli agricoltori del nord. (5-01683)